



NORME, REGOLE E STRUMENTI PER LA TUTELA DEI CREDITI COMMERCIALI NELL'ORDINAMENTO ARGENTINO

L'ordinamento giudiziario argentino è basato sul sistema continentale europeo, con influenze di derivazione statunitense. In ciascuna provincia sono presenti una Corte Suprema e tribunali locali; l'organo federale principale è rappresentato dalla Corte Suprema.

In caso di mancato pagamento l'ordinamento argentino mette a disposizione le seguenti **n. 4 procedure di recupero giudiziale**:

1. procedimento cautelare
2. procedimento esecutivo di titoli
3. procedimento ordinario
4. procedure concorsuali

1. **PROCEDIMENTO CAUTELARE**

Si attiva, sia nelle more del procedimento ordinario che di quello esecutivo, al fine di ottenere un'ordinanza di sequestro dei beni del debitore.

2. **PROCEDIMENTO ESECUTIVO DI TITOLI**

Si tratta del provvedimento giudiziario più efficace in materia di riscossione dei crediti.

È attivabile immediatamente dal creditore tramite esecuzione del provvedimento stragiudiziale già in suo possesso.

Si precisa che per l'efficacia esecutiva di *promissory note/bill of exchange* sarà necessario procedere al preventivo protesto del titolo. Il termine per attivare l'esecuzione di *promissory note/bill of exchange* è di 3 anni a partire dalla data di scadenza del titolo.

3. **PROCEDIMENTO ORDINARIO**

Tale procedimento prevede tempistiche particolarmente lunghe: dai 2 ai 4 anni per ottenere un provvedimento da mettere in esecuzione.

Si compone complessivamente di n. 3 gradi di giudizio.

Il Termine ordinario di prescrizione è di 5 anni.

4. **PROCEDURE CONCORSUALI**

Le principali procedure concorsuali sono:

- **Concurso**: ha finalità di salvaguardare la continuità dell'impresa. La durata del *Concurso* varia dai 4 ai 10 anni in base ai termini del piano proposto al ceto creditorio.
- **Quiebra (fallimento)**: ha finalità liquidatoria. Può essere dichiarata *i)* su istanza del debitore, *ii)* in caso di mancata approvazione da parte dei creditori alla proposta di concordato, e *iii)* in caso di inammissibilità del concordato.